

COMUNE DI
VILLA RENDENA
PROVINCIA DI TRENTO

S T A T U T O

- Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 dd. 26.11.2014;



PREAMBOLO

Considerato che il Comune di Villa Rendena, già Comune di Villa Rendena, Comune di Verdesina e Comune di Iavrè fino all'anno 1926 erano regolati da autonomi statuti, in continuità con le tradizioni delle comunità che rappresentano il suo patrimonio storico;

Considerato che si riconosce nella più vasta comunità rendenese e che intende perseguire forme di collaborazione intercomunale anche allo scopo di favorire buoni rapporti reciproci e forme di razionalizzazione dell'azione amministrativa;

Nel quadro dei valori e dei principi della Costituzione della Repubblica, delle Convenzioni internazionali sui diritti dell'uomo e dello Statuto speciale di autonomia del Trentino-Alto Adige;

Considerato che intende tutelare e valorizzare il proprio territorio quale risorsa legata alle proprie comunità e al proprio sviluppo culturale, sociale ed economico ed in particolare il corretto e razionale utilizzo del patrimonio ambientale allo scopo di salvaguardarne le potenzialità per le generazioni future;

Considerato che intende promuovere la centralità del cittadino, con i suoi diritti e i suoi doveri, con il suo essere soggetto e non oggetto dell'attività politica e amministrativa, protagonista informato e responsabile della vita comunitaria;

Considerato che intende fondare la propria convivenza civile sui valori della pace, della tolleranza, della solidarietà, della sussidiarietà, della cooperazione e dell'accoglienza uguaglianza giustizia e libertà personale;

ADOTTA

CON DELIBERAZIONE N. 28 DEL GIORNO 26.11.2014 IL PRESENTE STATUTO DEL
COMUNE DI VILLA RENDENA DELLA VAL RENDENA

del quale la premessa costituisce parte integrante.

TITOLO I - PRINCIPI

Art. 1. Territorio e stemma

1. Sono elementi del Comune il territorio comunale e la popolazione.
2. Il Comune é costituito attualmente dai territori e dalle Comunità di Villa Rendena, Verdesina e Iavrè.
3. Il Comune di Villa Rendena riconosce l'esistenza delle frazioni di Verdesina, di Villa Rendena e di Iavrè.
4. La sede del Comune è Villa Rendena. Capoluogo del Comune è Villa Rendena.
5. Lo stemma del Comune raffigura un abete al naturale, accostato da tre stelle d'azzurro, poste due in capo e una in punta. Ad esso potrà aggiungersi lo stemma o drappo della Val Rendena.

TITOLO II – PARTECIPAZIONE

Art. 2. Nozione

1. Il Comune attua il principio di sussidiarietà orizzontale, anche attraverso la valorizzazione di ogni forma associativa e cooperativa e in particolare delle associazioni rappresentative dei mutilati, degli invalidi e dei portatori di handicap, delle associazioni culturali e sportive, delle cooperative sociali nonché delle associazioni di volontariato.
2. Il Comune promuove la partecipazione popolare nei modi previsti da questo Statuto, per consentire alla popolazione residente di età superiore ai 16 anni sul territorio comunale di partecipare, con diverse modalità, alla formazione delle scelte del Comune.
3. Particolare considerazione è riservata alle attività di partecipazione promosse, anche su base di quartiere o di frazione e tenendo conto delle differenze di genere, da parte di:
 - a) cittadini residenti, singoli o organizzati in associazioni, comitati e gruppi, anche informali;
 - b) persone o associazioni che promuovono iniziative con fini sociali.
4. Per favorire la più ampia partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione i regolamenti garantiscono ad essi forme qualificate di acquisizione di atti ed informazioni, nonché di partecipazione ai procedimenti amministrativi.

Art. 3. Regolamento

1. Il Comune approva un regolamento per disciplinare, nel rispetto delle disposizioni

dettate dallo Statuto, gli ulteriori aspetti dell'iniziativa e della consultazione popolare, nonché del referendum.

CAPO I - INIZIATIVA POPOLARE

Art. 4. Richieste di informazioni, petizioni e proposte

1. Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali, possono rivolgere al Comune richieste di informazioni, petizioni e proposte.

2. Ai fini di questo Statuto si intende per:

a) richiesta di informazioni, la richiesta scritta di spiegazioni circa specifici problemi o aspetti dell'attività del Comune, presentata da parte di soggetti di cui al comma 1;

b) petizione, la richiesta scritta presentata con firma autenticata da almeno il 30% dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative con iscritti pari ad almeno il 30% dei medesimi soggetti di cui al precedente comma 1, diretta a porre all'attenzione del Consiglio Comunale una questione di interesse collettivo;

c) proposta, la richiesta scritta presentata da almeno il 30% dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative con iscritti pari ad almeno il 30% dei medesimi soggetti di cui al precedente comma 1, per l'adozione di un atto del Consiglio comunale o della Giunta a contenuto determinato di interesse collettivo.

3. Le richieste di informazioni sono inviate al Comune e impegnano gli organi cui sono indirizzate a dare risposta scritta e motivata entro trenta giorni dalla data di presentazione, salvo motivate esigenze ovvero, se di competenza consiliare, nella prima seduta convocata per lo stesso.

4. Le petizioni sono inviate al Presidente del Consiglio comunale. Il Presidente del Consiglio iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale la questione oggetto della petizione, informandone il primo firmatario.

5. Le proposte presentate al Comune sono redatte nella forma dell'atto di cui richiede l'adozione e sono accompagnate da una relazione illustrativa. Gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione utile. Le proposte sono sottoposte ai soggetti competenti all'espressione dei pareri richiesti dall'ordinamento e qualora non adottate è data comunicazione motivata al proponente.

CAPO II - CONSULTAZIONE POPOLARE

Art. 5. Consultazione popolare

1. Il Comune favorisce la consultazione dei cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali, sentendo anche gruppi informali di persone rispetto a specifici temi di interesse collettivo. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme. La consultazione impegna il Comune a valutare le indicazioni espresse.

2. La consultazione può essere indetta dal Consiglio comunale su proposta della Giunta, di un terzo dei Consiglieri assegnati o di almeno il 30% dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 comma 1.

3. Nell'atto di indizione sono individuati la data e l'oggetto della consultazione, i soggetti interessati e le modalità di svolgimento ritenute più idonee, indicando inoltre i richiedenti.

Art. 6. Consulte, Comitati e Conferenze

1. Il Consiglio comunale può costituire apposite Consulte permanenti per indirizzare la propria attività in relazione a particolari settori di attività o a particolari categorie di popolazione.

2. Il Comune riconosce, quali propri interlocutori istituzionali, i Comitati autonomamente costituiti secondo le disposizioni dettate dal regolamento.

3. Il Sindaco può invitare i cittadini e le associazioni locali a partecipare a una conferenza orientativa nella quale è illustrato lo stato di attuazione del programma amministrativo e sono verificate le scelte del Comune in particolare rispetto all'adeguatezza dei servizi resi alla Comunità.

CAPO III – REFERENDUM

Art. 7. Norme generali

1. Il Comune riconosce il referendum propositivo, quale strumento di diretta partecipazione popolare alle scelte politico-amministrative del Comune, finalizzato ad orientare il Consiglio comunale o la Giunta in relazione a tematiche di particolare rilevanza, non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate.

2. Il referendum può essere richiesto, attraverso un Comitato promotore, da almeno il 30% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato

attivo per l'elezione del Consiglio comunale, purchè in numero almeno pari a quaranta.

3. Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".

4. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che siano in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.

5. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi.

L'esito della consultazione referendaria vincola esclusivamente l'Amministrazione in carica che, entro un mese dalla proclamazione dei risultati, iscrive all'ordine del giorno l'oggetto del referendum.

Art. 8. Esclusioni

1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo.

2. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria.

3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento:

a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso;

b) al sistema contabile e tributario e tariffario del Comune;

c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;

d) al personale del Comune e delle Aziende speciali;

e) allo Statuto comunale ed al regolamento interno del Consiglio comunale;

f) agli Statuti delle aziende comunali ed alla loro costituzione;

g) alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti;

h) ai piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni.

Art. 9. Norme procedurali

1. Entro quarantacinque giorni dal deposito della proposta di referendum, il Consiglio Comunale, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri in assegnati, nomina il Comitato dei Garanti, composto da tre esperti di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente.

2. Il Comitato dei Garanti valuta l'ammissibilità dei quesiti referendari entro 60 giorni dalla nomina, assumendo tutte le decisioni necessarie per consentire l'espressione della volontà popolare.

3. Se il referendum è ammesso, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione, ad esclusione dei casi ritenuti urgenti dal Comitato dei Garanti.

4. Il Sindaco, qualora ne ricorrano i presupposti, indice il referendum, da tenersi entro i successivi 90 giorni dalla comunicazione effettuata dai Garanti, in un giorno festivo.

TITOLO III - ORGANI ISTITUZIONALI

CAPO I - ORGANI DI GOVERNO

SEZIONE I - CONSIGLIO COMUNALE

Art. 10. Attribuzioni

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune. Il Consiglio esprime, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti presenti al proprio interno su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale.

2. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa e disciplina con regolamento le proprie regole di funzionamento.

3. Il Consiglio oltre a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di ordinamento dei Comuni, delibera:

a) *per il conferimento della cittadinanza onoraria a chi, pur non essendo iscritto all'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente;*

b) l'approvazione dei progetti preliminari delle opere pubbliche di importo superiore ad

euro 100.000,00 al netto degli oneri fiscali o, in assenza dei progetti preliminari, dei corrispondenti progetti definitivi;

4. Non sono attribuite alla competenza del Consiglio le varianti in corso d'opera e i progetti per lavori delegati da altre Amministrazioni.

Art. 11. Convocazione

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, che ne predispone l'ordine del giorno.

2. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età, con esclusione del Sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

Art. 12. (Consigliere incaricato)

1. Il Consiglio comunale può affidare a singoli Consiglieri specifici incarichi in relazione a materie determinate per una durata al massimo pari alla durata della legislatura, salvo revoca.

2. La struttura comunale assicura al Consigliere incaricato adeguata collaborazione per l'espletamento dell'incarico affidato.

SEZIONE II - GIUNTA COMUNALE

Art. 13. Attribuzioni e funzionamento

1. Il Sindaco e la Giunta comunale attuano il governo del Comune.

2. La Giunta svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio comunale e adotta gli atti di amministrazione che siano ad essa espressamente rimessi o che non siano altrimenti attribuiti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che ne definisce l'ordine del giorno.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

5. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti.

Art. 14. Composizione

1. Il Sindaco, con proprio decreto, nomina la Giunta, composta da lui e dal numero massimo di assessori previsto per Legge, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco, assicurando

la partecipazione di ambo i generi.

2. Possono essere nominati Assessori, in numero non superiore ad uno, anche cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per la carica di Consigliere ed Assessore. Fermi restando gli obblighi di partecipazione previsti dalla legge, essi possono partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni senza diritto di voto.

3. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della nomina della Giunta nella prima seduta successiva.

4. Il Sindaco, con proprio decreto, può revocare uno o più Assessori, nonché ridefinirne le competenze nel corso del mandato, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta successiva. Contestualmente alla revoca e/o alla ridefinizione delle competenze e comunque non oltre 30 giorni dalla data del decreto di revoca, il Sindaco provvede alla sostituzione degli Assessori e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta successiva.

5. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altra causa degli Assessori, il Sindaco li sostituisce entro 30 giorni, dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva.

Art. 15. Consigliere delegato

1. Il Sindaco può nominare fino a due Consiglieri comunali per lo svolgimento di particolari compiti relativi a specifiche materie definiti nell'ambito di deleghe speciali e per un periodo definito. La nomina è comunicata al Consiglio comunale.

2. Il Consigliere delegato partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di Giunta comunale nelle quali si discutono temi attinenti al suo incarico.

3. La struttura comunale collabora con il Consigliere delegato nell'espletamento del proprio incarico.

Art. 16. Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se è approvata una mozione di sfiducia.

2. La mozione di sfiducia è proposta e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.

3. Il Consiglio comunale è convocato per la discussione della mozione di sfiducia non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4. Sulla mozione di sfiducia il Consiglio comunale delibera a voto palese per appello nominale.

5. La mozione è accolta se ottiene la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.
6. Se la mozione è approvata il Consiglio è sciolto ed è nominato un commissario.

SEZIONE III - IL SINDACO

Art. 17. Attribuzioni

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, è l'organo responsabile della sua amministrazione e sovrintende al funzionamento degli uffici ed all'esecuzione degli atti.
2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali e sovrintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al Comune.
3. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della rispettiva funzione.
4. In caso di assenza, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Vicesindaco, le rispettive funzioni sono esercitate dall'Assessore più anziano per età.

CAPO II - ALTRI ORGANI

Art. 18. Il Presidente del Consiglio

1. Il Sindaco è il Presidente del Consiglio comunale.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la presidenza del Consiglio è nell'ordine assunta dal Vicesindaco, dall'Assessore più anziano d'età avente diritto al voto, dal Consigliere più anziano d'età.

Art. 19. Gruppi consiliari

1. I Consiglieri comunali comunicano per iscritto al Sindaco il gruppo consiliare di appartenenza e il nominativo del capogruppo.
2. Il Comune, per l'esercizio della funzione dei gruppi e in relazione alle rispettive esigenze, mette a disposizione locali, attrezzature e servizi, secondo criteri e modalità fissati dal regolamento.
3. Ai gruppi consiliari sono inviate le deliberazioni giuntali in concomitanza con il primo giorno di pubblicazione all'albo e con periodicità mensile, gli elenchi delle determinazioni dirigenziali, dei decreti sindacali e delle ordinanze.

Art. 20. Il Consigliere comunale

1. Il Consigliere comunale rappresenta la comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
2. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione o in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.
3. Ciascun Consigliere può dimettersi dalla carica presentando le proprie dimissioni al Consiglio comunale; le dimissioni sono presentate con le modalità previste dalla legge, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono efficaci a decorrere dalla data di ricevimento da parte del Comune. Il Consiglio comunale deve procedere alla surrogazione del Consigliere dimessosi entro venti giorni dalla data di ricevimento delle dimissioni e comunque prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto.
4. Il Consigliere decade dalla carica nei casi previsti dalla legge o da questo Statuto; la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale. Nella stessa seduta in cui il consigliere è dichiarato decaduto il Consiglio comunale provvede alla relativa surroga e alla convalida del Consigliere subentrante.
5. Il Consigliere è tenuto a giustificare preventivamente, salvi i casi di caso fortuito o forza maggiore, le proprie assenze alle sedute del Consiglio comunale regolarmente convocate. Il Consiglio valuta in riferimento alle giustificazioni addotte. Qualora il Consigliere ingiustificatamente non intervenga a tre sedute successive il Consiglio comunale assume le decisioni in merito alla relativa decadenza, tenuto conto delle cause giustificative addotte.

Art. 21. Commissioni

1. Il Consiglio comunale elegge i componenti delle Commissioni consiliari permanenti previste dal regolamento, ovvero, per l'esame di specifiche questioni, può istituire Commissioni consiliari speciali.
2. Nelle Commissioni di cui al comma 1 è garantita un'adeguata rappresentanza delle minoranze.
3. La Giunta comunale può istituire Commissioni diverse da quelle di cui al comma 1.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, i componenti delle Commissioni decadono al momento della perdita della carica in virtù della quale sono stati eletti e comunque alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale.
5. Fatte salve differenti disposizioni normative, le Commissioni la cui istituzione è prevista come obbligatoria da specifiche disposizioni di legge e che sono indispensabili per

garantire le funzionalità del Comune, ferma restando la disciplina sulla prorogatio degli organi, scadono alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale, in caso di nomina consiliare, ovvero della nomina della nuova Giunta, in caso di nomina giuntale.

CAPO III - INIZIATIVA PARTECIPAZIONE E CONTROLLO

Art. 22. Norme generali

1. Ciascun Consigliere ha diritto di esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed inoltre di:

a) partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno, presentare proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte poste in discussione;

b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno;

c) formulare domande di attualità e ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che riguardino il Comune.

2. Il Consigliere comunale, per l'effettivo esercizio delle proprie funzioni, ha diritto di prendere visione o di ottenere copia, cartacea o su supporto informatico se disponibile e su richiesta dell'interessato, dei provvedimenti adottati dal Comune e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutti i documenti amministrativi e tutte le informazioni in possesso degli uffici comunali, utili all'espletamento del proprio mandato, ordinariamente entro il termine di 5 giorni lavorativi per le pratiche in corso, ed entro invece il termine di 15 giorni lavorativi per gli atti archiviati.

Art. 23. Prerogative dell'opposizione

1. Il portavoce dell'opposizione è di norma il candidato alla carica di Sindaco che abbia ottenuto più voti dopo il Sindaco eletto. L'assemblea dei Consiglieri di opposizione può sostituire il portavoce con votazione palese a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

2. In particolare il portavoce dell'opposizione può:

a) prendere la parola in Consiglio subito dopo il Sindaco, nei modi e nei limiti stabiliti dal regolamento;

b) invitare il Sindaco a riferire in Consiglio su temi di interesse generale.

TITOLO IV – ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI

Art. 24. Principi

1. Il Consiglio elegge i componenti di Commissioni o organismi dell'Amministrazione, nonchè nomina o designa i rappresentanti del Comune presso enti, commissioni e organismi, qualora gli stessi debbano, per legge, per statuto o per regolamento essere scelti anche in rappresentanza delle minoranze politiche.

2. Il Consiglio, qualora espressamente previsto dalla legge, nomina i propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni. La nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni è altrimenti effettuata dal Sindaco sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio.

TITOLO V – GARANZIE

Art. 25. Opposizioni e ricorsi

1. E' ammesso ricorso in opposizione alla Giunta comunale, avverso le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale, per motivi di legittimità e di merito.

2. Condizioni per la proposizione del ricorso sono:

- a) che sia presentato da un cittadino;
- b) che sia presentato non oltre l'ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione;
- c) che siano indicati il provvedimento impugnato ed i vizi di legittimità e/o di merito dello stesso;
- d) che sia indicato il domicilio per il ricevimento degli atti relativi al procedimento nel territorio nel comune; in mancanza, il domicilio è da intendersi eletto presso la segreteria comunale.

3. La Giunta comunale, ricevuto il ricorso, dispone nella prima seduta utile le direttive in ordine all'attività istruttoria. Essa può pronunciare:

- a) la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in totale assenza delle condizioni per la sua proposizione ai sensi del comma 2, lettere "a", "b" e "c";
- b) la dichiarazione di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato qualora ravvisi la sussistenza di gravi motivi e sussista un fumus in ordine ai motivi dell'impugnazione;
- c) la sospensione del procedimento per un periodo massimo di 90 giorni non prorogabili e non reiterabili al fine di acquisire elementi integrativi;

d) la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale, del ricorso qualora questo abbia avuto ad oggetto una deliberazione adottata dalla Giunta comunale;

e) la rimessione degli atti al Consiglio comunale per l'accoglimento od il rigetto del ricorso qualora il medesimo abbia ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione adottata da tale organo, ovvero qualora il ricorso abbia ad oggetto una deliberazione della Giunta comunale per la quale sia rilevato il vizio di incompetenza.

4. La decisione finale deve essere assunta entro il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso, fatta salva la facoltà di sospensione di cui al precedente comma. La decisione deve essere comunicata al ricorrente entro i successivi 10 giorni. Decorso il termine di 90 giorni senza che sia adottata la decisione finale, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.

5. Contro il provvedimento impugnato è comunque esperibile, anche prima del decorso del termine per la formazione del silenzio rigetto, il ricorso all'autorità giurisdizionale.

TITOLO VI ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 26. Principi

1. L'ordinamento degli uffici si ispira a principi di efficienza organizzativa, di decentramento organizzativo, gestionale e operativo, nonché di economicità di gestione e di responsabilità personale, allo scopo di conseguire la massima efficacia nei risultati e la ottimizzazione dei servizi resi alla comunità.

2. L'organizzazione e il funzionamento delle strutture devono rispondere ad esigenze di trasparenza, di partecipazione e di agevole accesso dei cittadini all'informazione e agli atti del Comune.

3. L'assetto organizzativo si informa ai criteri della gestione per obiettivi, del collegamento fra flussi informativi e responsabilità decisionali, della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi, della verifica dei risultati conseguiti, dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti e alla crescita della qualificazione professionale.

Art. 27. Forma di gestione amministrativa

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, al Segretario

comunale spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, il Segretario è responsabile del risultato dell'attività svolta dal Comune, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione funzionale del personale.

3. Alcune delle funzioni di cui al comma 1, possono essere attribuite, nei limiti stabiliti dalla legge, a dipendenti, che assumono la responsabilità di cui al comma 2 in relazione alle specifiche competenze conferite.

4. Il presente Statuto attribuisce alcuni degli atti connessi all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 alla competenza ed alla responsabilità rispettivamente del Sindaco e della Giunta.

Art. 28. Organizzazione

1. Il Comune, con regolamento, definisce l'articolazione della propria struttura organizzativa.

2. La Giunta comunale, sulla base dell'articolazione organizzativa del Comune:

- a) attribuisce le funzioni di cui all'articolo 27 comma 3;
- b) individua la competenza all'adozione degli atti inerenti le funzioni di cui all'articolo 27 commi 1 e 3;
- c) individua le responsabilità in ordine ai diversi procedimenti di competenza del Comune;
- d) chiarisce i limiti alla delega delle competenze di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma.

3. Il Sindaco nomina i preposti alle strutture organizzative dell'Ente, cui competono le funzioni di cui al comma 2 lettera a) e per quanto non di competenza del Segretario, l'adozione degli atti di cui al comma 2 lettera b) ed i poteri e le responsabilità di cui al comma 2 lettera c).

4. La Giunta, con gli strumenti di programmazione, assegna obiettivi al segretario comunale ed ai preposti alle strutture organizzative cui siano attribuite funzioni e atti di gestione, unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il rispettivo conseguimento.

Art. 29. (Atti di natura tecnico gestionale di competenza del Sindaco)

1. Il Sindaco adotta gli atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente rimessi dalla legislazione vigente.

2. Al Sindaco, qualora non espressamente vietato dalla legge, è inoltre attribuita la competenza a:

- a) rilasciare le autorizzazioni;
- b) adottare le ordinanze;
- c) stipulare gli accordi ed i contratti;
- d) adottare gli ordini di servizio nei confronti del Segretario comunale;
- e) adottare gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente riservati dai regolamenti.

3. Gli atti di cui al comma 1 e di cui al comma 2 lettere a), b), c) ed e) attribuiti al Sindaco in qualità di capo dell'Amministrazione, possono essere delegati ad Assessori o soggetti contrattualmente qualificati, mediante apposito atto specificante la durata ed i limiti della delega.

4. Il Sindaco o gli Assessori, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al presente articolo, si avvalgono della collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che rilasciano i pareri ad essi richiesti e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

Art. 30. Atti di natura tecnico gestionale di competenza della Giunta

1. La Giunta comunale, ove non diversamente disposto:

- a) gestisce il fondo spese di rappresentanza;
- b) delibera i ricorsi e gli appelli del Comune, nonché la rispettiva costituzione nell'ambito di giudizi promossi da terzi;
- c) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, approva i progetti di opere pubbliche, le relative varianti e le perizie per i lavori di somma urgenza;
- d) affida gli incarichi professionali e le collaborazioni esterne;
- e) concede i sussidi o i contributi comunque denominati;
- f) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, concede a terzi l'uso di beni e la gestione dei servizi;
- g) definisce i criteri per l'individuazione del contraente, ove per espresse disposizioni di legge si possa procedere prescindendo da confronti comunque denominati o, in caso contrario, definisce i criteri per l'individuazione dei soggetti da invitare ai confronti;

- h) nomina le commissioni giudicatrici di gara, per quanto di competenza;
- i) adotta gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad essa espressamente riservati dai regolamenti.

2. La Giunta comunale, con propria deliberazione adottata all'unanimità, può delegare le competenze di cui al comma 1 al Segretario comunale o a soggetti preposti ad una struttura organizzativa del Comune.

3. Alla Giunta, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al comma 1, è assicurata la collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che esprimono i pareri ad essi rimessi dall'ordinamento vigente sulle proposte di deliberazione e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

Art. 31. Il Segretario comunale

1. Il segretario comunale attua le direttive ed adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente.

2. Il segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo.

3. Il segretario comunale:

a) partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e ne redige i verbali apponendovi la propria firma;

b) coordina le strutture organizzative del Comune, cura l'attuazione dei provvedimenti e provvede per la loro pubblicazione ed ai relativi atti esecutivi;

c) presta alle strutture organizzative consulenza giuridica, ne coordina l'attività e in assenza di disposizioni regolamentari al riguardo, dirime eventuali conflitti di competenza;

d) in assenza di disposizioni è responsabile dell'istruttoria di tutti gli atti rimessi alla competenza del Comune, fatta salva la possibilità di attribuire ad altri soggetti le responsabilità di alcune tipologie di procedimento;

e) può rogare i contratti nei quali l'Ente e/o le ASUC sono parte e autenticare le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse del Comune;

f) esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle legge, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti.

4. Con regolamentazione sono disciplinati i rapporti di coordinamento tra il segretario e i preposti alle strutture organizzative, distinguendone le responsabilità e salvaguardando la

reciproca professionalità.

Art. 32. Presidenza delle commissioni giudicatrici di concorso

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge per le modalità di copertura del posto di segretario comunale, le commissioni giudicatrici di concorso sono presiedute dal segretario comunale o da chi ne fa le funzioni.

Art. 33. Rappresentanza in giudizio

1. Il Sindaco, di norma, rappresenta il Comune in giudizio, in esecuzione di specifiche deliberazioni di autorizzazione della Giunta, per resistere a liti intentate avverso atti del Comune o promosse dallo stesso.

2. Il patrocinio in giudizio può essere esercitato da personale comunale, qualora previsto da specifiche disposizioni di legge.

TITOLO VII - ATTIVITA'

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 34. Enunciazione dei principi generali

1. Il Comune osserva i principi di imparzialità, leale collaborazione, libera concorrenza, sussidiarietà e proporzionalità.

2. L'attività del Comune è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.

3. Il Comune nell'adozione di atti di natura non autoritativa agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

Art. 35. Convocazioni e comunicazioni

1. Le convocazioni alle sedute e le altre comunicazioni ai soggetti che partecipino alle attività istituzionali del Comune, possono essere effettuate mediante l'utilizzo di mezzi telematici, nei casi in cui l'ordinamento riconosca agli stessi pieno valore legale.

2. Con regolamentazione apposita sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1.

Art. 36. Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'ordinamento in merito alle modalità ed agli effetti della pubblicazione delle deliberazioni e salvo che la legge non disponga diversamente, le determinazioni e le ordinanze sono pubblicate, anche in sunto o per oggetto, all'albo informatizzato.

2. Con regolamento possono essere disciplinate la modalità di attuazione del comma 1.

Art. 37. Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni

1. Con regolamento sono disciplinati modalità e termini per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni da parte degli interessati, singoli o associati, dei cittadini, dei Consiglieri comunali, dei componenti delle Commissioni e delle Consulte e dei Revisori dei conti.

2. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

CAPO II – L'ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 38. I Regolamenti

1. Il Comune ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle proprie funzioni ed approva i regolamenti previsti da leggi della Provincia, della Regione e dello Stato.

2. I regolamenti comunali sono approvati dal Consiglio comunale con la maggioranza dei Consiglieri assegnati.

3. Il Comune conserva in apposito archivio i regolamenti vigenti, favorendo la consultazione e l'estrazione di copia da parte di chiunque.

Art. 39. Le ordinanze

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti, può emanare ordinanze anche a carattere normativo.

2. Il Sindaco, quale Ufficiale di governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi

generali dell'ordinamento giuridico, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

Art. 40. Sanzioni amministrative

1. La violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comporta, nei casi non disciplinati dalla legge, l'applicazione delle sanzioni amministrative determinate dal Comune con proprie disposizioni regolamentari, entro i limiti previsti dall'ordinamento.

CAPO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 41. Procedimento amministrativo

1. L'attività amministrativa del Comune è regolata secondo quanto previsto dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo.

2. Il Comune individua il termine entro il quale ciascun procedimento deve concludersi. Qualora non previsto espressamente, esso si intende di 90 giorni.

3. Il Comune favorisce la stipulazione con gli interessati di accordi sostitutivi del provvedimento. La sostituzione del provvedimento con un accordo è sempre consentito salvo che non vi sia un divieto previsto dalla legge, dallo Statuto o da regolamento. In caso di sostituzione del provvedimento con un accordo si applicano le norme che regolano l'adozione dell'atto sostituito, ivi compresi la motivazione, i controlli e le forme di pubblicità.

Art. 42. Regolamento sul procedimento

1. Il Comune disciplina con regolamento :

- a) le modalità per garantire ai soggetti interessati un'adeguata partecipazione;
- b) le modalità di risoluzione dei conflitti di competenza e le forme di collaborazione tra i responsabili di singole fasi o subprocedimenti;
- c) ogni altra disposizione ritenuta rilevante ai fini di una corretta gestione dei procedimenti.

2. Il Comune favorisce la sottoscrizione degli accordi tesi ad un'efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più Enti.

CAPO IV - INTERVENTI ECONOMICI

Art. 43. *Principi*

1. Il Comune, per promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione, ha facoltà di intervenire anche in relazione a ambiti o materie non rientranti nella propria diretta competenza.

2. I criteri per la concessione di benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati, sono determinati dal regolamento nel rispetto dell'ordinamento vigente ed in particolare della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

TITOLO VIII – CONTABILITA' E FINANZA

Art. 44. *Linee programmatiche*

1. Il Sindaco neo eletto, entro 90 giorni dalla proclamazione, sentita la Giunta comunale, definisce le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato e le riporta in un documento, eventualmente dettagliato per programmi, nel quale indica le linee strategiche dell'Amministrazione in relazione ai bisogni della Comunità.

2. Il Consiglio comunale è convocato per l'approvazione di tale documento non prima di 15 giorni dall'invio della proposta ai Consiglieri.

3. Le linee programmatiche di mandato possono essere adeguate dal Consiglio comunale, su proposta del Sindaco, della Giunta comunale o di un quinto dei Consiglieri, solo a seguito di sopravvenuti fatti o esigenze emersi in ambito locale.

4. Il Consiglio, in occasione della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, verifica la realizzazione da parte di Sindaco e Assessori delle linee programmatiche di mandato ed eventualmente ne dispone l'adeguamento.

5. Al termine del mandato, il Sindaco presenta al Consiglio, che ne prende atto, una relazione finale circa l'attuazione delle linee programmatiche di mandato.

Art. 45. *Programmazione finanziaria - controllo*

1. Il Consiglio comunale, tenuto conto delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato, approva gli strumenti di programmazione finanziaria ad esso rimessi dall'ordinamento vigente ed in particolare:

- a) la relazione previsionale e programmatica, comprensiva del programma generale delle

opere pubbliche;

b) il bilancio di previsione pluriennale;

c) il bilancio di previsione annuale.

2. La Giunta comunale relaziona al Consiglio sullo stato di attuazione dei programmi.

3. La Giunta propone all'approvazione del Consiglio il rendiconto della gestione:

a) fornendo informazioni sull'andamento finanziario del Comune, nonché sui programmi realizzati ed in corso di realizzazione;

4. Il bilancio annuale di previsione ed il rendiconto della gestione non possono essere approvati, nemmeno in seconda votazione, se alle sedute del Consiglio a ciò deputate non siano presenti più della metà dei consiglieri in carica.

Art. 46. Gestione - controllo

1. La Giunta comunale definisce gli strumenti di gestione, assicurando che l'attività del Comune sia organizzata con efficienza ed economicità, per il perseguimento di obiettivi funzionali ai programmi approvati dal Consiglio.

2. Con il controllo di gestione, mediante un costante processo di verifica e correzione dell'attività posta in essere dal Comune, è garantita una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche ed il conseguimento degli obiettivi assegnati ai soggetti incaricati della gestione.

3. La verifica del raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi, fornisce gli elementi di giudizio per la valutazione dei responsabili ai quali è stata affidata la gestione delle risorse del Comune.

4. Il regolamento di contabilità definisce i criteri generali per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui al presente articolo.

Art. 47. La gestione del patrimonio

1. I beni patrimoniali del Comune possono essere concessi in comodato d'uso gratuito esclusivamente per motivi di pubblico interesse.

2. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore, si presentino opportunità di trasformazioni patrimoniali o sia necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.

3. Con regolamento sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 48. Servizio di tesoreria

1. Il Comune si avvale di un servizio di tesoreria.
2. L'affidamento del servizio è effettuato, sulla base di una convenzione, deliberata in conformità all'apposito capitolato speciale d'appalto.
3. Nei limiti riconosciuti dalla legge, il Consiglio comunale definisce le modalità di riscossione volontaria o coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e assimilate.

Art. 49. Il revisore dei conti

1. Il revisore dei conti svolge le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto con la collaborazione degli Uffici del Comune.
2. Il Sindaco può richiedere la presenza del revisore dei conti a partecipare alle sedute della Giunta e del Consiglio per relazionare su specifici argomenti;

TITOLO IX - I SERVIZI PUBBLICI

Art. 50. Norme generali

1. I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge regionale e dalla legge provinciale, nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria.
2. La gestione dei servizi pubblici locali, in qualsiasi forma effettuata, si ispira ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia.
3. La scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici, tra quelle consentite dalla normativa vigente, deve essere preceduta dalla valutazione dell'adeguatezza dell'ambito territoriale comunale sotto il profilo dell'economicità e dell'efficienza, dovendo, in caso contrario, essere privilegiate forme di gestione intercomunale.
4. Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici è svolta dal Comune, anche in forma associata, attraverso strutture specificamente qualificate.
5. La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici deve essere ispirata al principio della copertura dei costi di gestione e deve essere accompagnata da una valutazione dei costi e dei ricavi di gestione previsti, nonché dal tasso di copertura dei costi dei servizi.

Art. 51. Tariffe

1. L'istituzione delle tariffe relative all'utilizzo di beni e servizi pubblici e i relativi aggiornamenti, spettano alla Giunta comunale in coerenza con gli indirizzi di programmazione finanziaria.

2. Spetta al Consiglio comunale la determinazione delle tariffe relative ai servizi pubblici locali qualora la determinazione delle tariffe sia rimessa dalla legge ai regolamenti comunali.

3. Le tariffe sono deliberate di norma entro il 31 dicembre antecedente l'anno di loro decorrenza o comunque entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui si riferiscono.

4. Si prescinde dal termine di cui al comma 3 per le tariffe determinate in seguito all'assunzione di nuovi servizi pubblici .

TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 52. Revisioni dello statuto

1. Per revisione dello Statuto si intende sia l'adozione di un testo integralmente nuovo, che la parziale modifica dell'articolato vigente.

2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati

3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto produce effetti solo a seguito dell'entrata in vigore di un nuovo Statuto.

Art. 53. Norme transitorie

1. Per i procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente Statuto continua ad applicarsi la disciplina previgente.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 15 comma 1 trovano applicazione con riferimento alle elezioni, nomine e designazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore di questo Statuto.

3. Sino a diversa determinazione adottata dagli organi competenti, per l'effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio e per non più di una seduta al giorno, nonché della Giunta e delle Commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate, è corrisposto ai

Consiglieri che non godono dell'indennità di carica, un gettone di presenza quantificato in euro 40,00.

Art. 54. Disposizioni finali

1. Lo Statuto, dopo l'approvazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, nonché inviato in copia, non appena esecutivo, alla Giunta regionale, al Consiglio delle Autonomie Locali ed al Commissario del Governo della Provincia autonoma di Trento.

2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del Comune.

3. Spetta al Consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto, secondo i criteri ermeneutici delle norme giuridiche di cui alle pre leggi del Codice civile.

APPENDICE STORICA

Il Comune di Villa Rendena, nella attuale dimensione amministrativa, si costituisce ufficialmente il 1° gennaio 1929. Questo in base al Decreto reale del 6 maggio 1928, n. 1183 con il quale i Comuni di Javrè e Verdesina sono stati aggregati al Comune di Villa Rendena, giusta delibera del Podestà dei predetti Comuni, su conforme parere della Giunta Provinciale Amministrativa di Trento di data 18 giugno 1928.

Il Comune di Villa Rendena confina a Sud con il Comune di Tione di Trento, ad ovest con i Comuni di Breguzzo e Daone, a nord con i comuni di Pelugo, Vigo Rendena e Darè e ad est con i comuni di Montagne e Preore.

In precedenza le tre distinte comunità di Verdesina, di Villa Rendena e di Javrè si erano governate con proprie regole e Statuti. Infatti per tutto il periodo di presenza del Principato Vescovile di Trento (che governò il Trentino per 8 secoli dal 1027 e fino al 1803) operarono le comunità, “Communitas” o “Universitas“, cioè aggregazioni di diversi villaggi vicini (dette Ville) che si staccavano dal dominio del Pievano e si riunivano dandosi dei propri Statuti

Ovviamente questo non avvenne contemporaneamente, ma in maniera e tempi diversi tra zona e zona : Gli statuti o Carte di Regola portano la data della stesura notarile, ma sono il frutto di abitudini e comportamenti sociali già in atto in comunità concretamente costituite da molto tempo . Per esempio, riguardo alla Val Rendena , risalgono al 1207 le prime notizie riguardanti la Pieve di Spiazzo che faceva e fa riferimento alle tre comunità che costituiscono il Comune di Villa Rendena. Gli Statuti delle comunità di Villa Rendena portano la data del 1739 e 1772 quelli di Javrè del 1766 e quella di Verdesina del 1777. Verdesina in precedenza era unita a Villa Rendena fino all'anno 1738.

Le Regole ieri, lo Statuto oggi , ma come si viveva e come erano date o si formavano queste “Regole”?. La parola latina “vicus”, da cui il termine “Vicinia”, in pratica un insieme di persone conducenti in un unico agglomerato una esperienza comunitaria: Persone che “ab immemorabili” (come dicevano le carte) quasi per un diritto ereditario possedevano un determinato luogo. Che in virtù di tale diritto erano chiamati vicini e che al compimento della maggiore età entravano a far parte direttamente o indirettamente all'amministrazione della vicinia partecipando alle riunioni decisionali, collaborando alla formazione degli Statuti, vigilando sul patrimonio “vicinale” (boschi,

pascoli, campi, strade, acque) usufruendo dei benefici che il patrimonio dava, e perfino (quando ciò accadeva) facendo fronte con tutti gli altri “vicini” proporzionalmente di eventuali debiti contratti dalla Comunità.

I “Foresti” anche se abitanti in paese da secoli, non avevano alcun diritto di governo della Comunità e neppure godevano dei “vantaggi” spettanti ai Vicini. Inoltre erano sottoposti ad una tassa detta “dell’incolato” e basata sul loro reddito. Questo per il godimento dei beni e servizi che garantiva la Vicinia: strade, acque, curato, chiesa, cimitero ecc. La “Vicinanza” poteva essere acquistata dal forestiero pagando una tassa che la “Regola” fissava.

In che modo si reggesse l’Amministrazione in quei secoli privi di documentazione scritta non è facile dirlo. Pure allora, comunque, sia le consuetudini che le innovazioni legislative venivano di volta in volta discusse, elaborate, e democraticamente accolte in quelle assemblee generali chiamate “Regole” alle quali partecipavano da principio solo i capifuoco (capifamiglia) in seguito tutti gli uomini in possesso dei requisiti richiesti e della maggiore età (non erano ammesse le donne). Venivano decise in quelle riunioni pubbliche o pubbliche “Regole” le leggi indispensabili ad una pacifica convivenza, sia all’orientamento della vicinia che nei rapporti con le “Vicinie” limitrofe. Venivano stabiliti i criteri per la suddivisione dei beni comuni. Venivano eletti i responsabili destinati al buon governo della Comunità. Venivano discussi i preventivi per le opere da fare. Venivano ascoltate le proposte dei singoli “Vicini”. Il tutto alla luce di una tradizione che si cercava di migliorare di volta in volta.

Per fare questo la Comunità interessata stabiliva di riunirsi due o più volte all’anno in un apposito luogo, la piazza del paese, o il sagrato della Chiesa (presso le tombe degli antenati) o nel cortile della casa del Console più anziano o nel “Brolo”. A dette “Regole” tutti gli aventi l’obbligo dovevano essere presenti, sotto pena per chi mancava senza giustificazione di una severa ammenda.

Durante tali “Regole” venivano attribuite le cariche e nessuno poteva non partecipare e, men che meno, sfuggire a una eventuale nomina. Importante era la regola di primavera (alla vigilia o nel giorno della festività di Santa Maria di marzo) nella quale venivano assegnate le “magistrature” a quanti ritenuti idonei. Si eleggevano gli “Officianti” fra persone che avevano le capacità per farlo. Si impegnava l’eletto a precisi ed indeclinabili compiti, attribuendo al designato un dovere sacrosanto che il vicino non poteva rifiutare., Qualora il designato per proprie ragioni non poteva farlo, doveva versare per un anno la quotidiana quota indispensabile all’assunzione da parte della “Comunità” di un “Officiante supplente”.

Il giorno stabilito al suon della campana tutti i “regolani” si radunavano nel luogo stabilito. Non venivano ammessi regolani armati o facili alle risse, non venivano tollerate le donne, non erano accettati forestieri all’infuori dei notai o dei testimoni di legge . Dopo la verifica del numero legale il primo pensiero inserito negli atti riguardava il sentimento religioso “nel nome d’Iddio”. Spesso iniziano così o in modo simile le pubbliche adunanze.

La seconda dichiarazione di rito che era volta alla fedeltà al Principe Vescovo di Trento “e talli sui successori e capitani e vicari et officianti”.

Il principe Vescovo riservava a sé ed ai suoi successori la “confirmatio” cioè il diritto di “cassare mutare, togliere e aggiungere” quanto credeva opportuno. Per il contenzioso criminale (diritto penale) e per quello civile, si doveva ricorrere ai tribunali del Principe Vescovo, che per secoli applicarono quanto prevedeva in questi campi lo Statuto di Trento. Come si vede si parla di autogoverno, ma nella realtà...

Si passava poi alla elezione degli “Officianti”. Venivano eletti di norma due “Consoli”, i cui doveri erano quelli di controllare e provvedere alla validità al buo unso e al rinnovo degli Stauti, di vigilare sul rispetto delle tradizioni e delle consuetudini della “Vicinia”, di nominare coloro che dovevano rispondere dell’osservanza dei decreti e dei regolamenti, delle imposizioni e dei divieti.

I Consoli dovevano accettare la nomina, giurare sui Vangeli di voler esercitare con disponibilità e con responsabilità il mandato nonché rendere conto in qualsiasi momento delle cose fatte e di quelle amministrate. Subito dopo si passava alla nomina del “Saltaro”

Il “Saltaro” si può assimilare all’attuale guardaboschi, durava in carica un anno, ma poteva venire riconfermato. I Consoli e i Giurati erano pagati in moneta con pochi “troni”, mentre il “Saltaro” spesso era pagato in natura con frumento, orzo, miglio, pane ecc. Dopo aver giurato sui Vangeli, si impegnava a svolgere con imparzialità l’ufficio della “Saltaria”, che imponeva di convocare i “Vicini” alle “Regole” e ad ogni altro pubblico raduno, di segnalare infrazioni, abusi, soprusi, danni, violazioni d’ogni specie in seno alla Comunità, di perlustrare il territorio “Viciniiale” diviso e indiviso almeno una volta alla settimana e anche di portare lo stendardo o la croce del paese nelle tradizionali processioni del luogo o della Pieve.

Infine la “Regola” doveva scegliere un adeguato numero di Consiglieri chiamati anche “Carreggenti”, i quali dovevano offrire per un anno gratuitamente le loro prestazioni di consigli, pareri, giudizi ed interessamenti in merito a quanto i “Consoli” facevano o proponevano La carica

di Consigliere o “Carreggente” era, tra le cariche, la più onorifica . Uno dei consiglieri, infatti, quando insorgevano questioni con le Superiorità o con le Comunità Vicine, veniva nominato “Sindico”, ossia delegato a difendere i diritti e le ragioni della propria “Vicinia” presso i Ministeriali del Vicariato o i rappresentanti delle altre Comunità di Valle. Altra figura, di nomina però non più della “Regola ma dei “Consoli”, era il “Massaro”, di fatto cassiere della “Comunità”, provvedeva alle riscossioni ed ai pagamenti Ogni anno alla vigilia delle “Pubblica Regola” rendeva conto assieme ai “Consoli” del suo operato presentando i conti della “Vicinia”. Il “Massaro” nel proprio lavoro poteva farsi aiutare da uno “Stimatore”, ed entrambi erano pagati dalla “Vicinia”. Altra figura era l’Acquatore, uomo che sorvegliava tutte le acque, curando ed esigendo la pulizia delle sorgenti, delle rogge e delle fontane. I “Consoli” individuavano un “Vaccaro” che dai primi di aprile portava le vacche al pascolo fino al tempo dell’alpeggio e dopo l’alpeggio. Inoltre un “Bovaro” per la custodia dei buoi e dei vitelli castrati, oltre ad un “Capraro” e un “Fedaro”.

Per tutto il resto secondo le volontà e discrezionalità dei “Consoli” venivano fissati i turni delle famiglie per la guardia del bestiame e nei lavori (“Le ovre del Comun”) sul territorio vicinale, l’avvicendamento dei giovani abili in aiuto per un certo numero di giornate al “Vaccaro o al “Bovaro, l’obbligo primaverile (suddiviso tra i Vicini) di ridare agibilità e pulizia alle strade e ai corsi d’acqua , l’impegno della vigilanza notturna dell’abitato (due”Vicini” ogni notte a turno) contro tutti i pericoli dei fuochi, delle acque, delle frane, delle valanghe, e naturalmente delle persone malviventi, che anche allora non mancavano, ogni tanto, di comparire.

Nel periodo che va dall’anno 1801 e fino all’anno 1815 dominatori stranieri, francesi, bavaresi e da ultimo austriaci, impongono IL COMUNE, l’ente di diritto pubblico che getta le basi della pubblica amministrazione comunale moderna. Mentre gli antichi Statuti evidenziano la presenza di popolazioni esclusivamente dedite ad attività agro –silvo -pastorali, il Comune amplia la propria sfera d’azione di intervento in quanto finalizzato al soddisfacimento di tutte le esigenze sociali, istruzione con la scuola, sanitarie con medici, ostetriche, infermieri, ricoveri, cancellerie comunali per documenti, attestazioni, deliberazioni ecc., comunicazioni con la viabilità, i trasporti, servizio postale, servizi con acquedotti, energia, eccetera. Quindi alla metà dell’anno 1800 anche Villa , Javrè e Verdesina escono dalla “Communitas” per diventare i Comuni di Villa Rendena, di Javrè e di Verdesina. In questo periodo l’amministrazione austroungarica, dalla legislazione sobria, per il periodo attenta e rispettosa delle autonomie, stabiliva che i Comuni perfezionassero la propria struttura con municipi, dipendenti, funzionalità burocratica, ordinamenti, competenze e compiti. Si

assiste ad un ribaltamento del concetto di "bene comune", che rimane sempre concretamente radicato sul territorio, fino a giungere intatto ai nostri giorni come delimitato e riconosciuto da documenti dei secoli precedenti (Statuti, "Libro delle Cros" e Catasto che sanciscono la territorialità, la proprietà, il possesso e la conseguente competenza Amministrativa

Le vicende storiche ufficiali (passaggio dei francesi anno 1800, Corpi Franchi Lombardi 1848, Garibaldini 1860, prima guerra mondiale 1914-1918) non incidono direttamente sulla Struttura e sulla condizione della pubblica amministrazione locale

Dopo il 1918 si ha l'annessione al Regno d'Italia, segue un periodo difficile per i Comuni per adattarsi ad un tipo di amministrazione del tutto diversa impostata sulla burocrazia centralizzata con la quasi assoluta mancanza delle autonomie comunali, con i provvedimenti che portarono all'incorporazione dei Comuni di Javrè e Verdesina in Villa Rendena.

Di quel periodo va ricordato che con R.D. 26 febbraio 1928 e Legge 16 giugno 1927 si procede ad un inventario dei beni con natura di "Uso Civico", che vengono lasciati in proprietà alle Frazioni di Villa, Verdesina e Javrè e che, previo accordo durante il periodo fascista, e poi direttamente, continueranno ad amministrare autonomamente.

Nel secondo dopo guerra con l'istituzione della Repubblica Italiana e della Regione Trentino A.A., Verdesina e Javrè non reclamarono la ricostruzione dell'antico Comune Autonomo e rimasero uniti nel Comune di Villa Rendena.

All'epoca certamente una scelta lungimirante, pagata con non pochi litigi o incomprensioni. Ora, alla vigilia di probabili se non obbligate nuove forme di "gestione della cosa pubblica", noi che usciamo già da questa precedente fusione dovremmo essere avvantaggiati in quanto è auspicabile non ripetere gli errori nei quali siamo già caduti. Sarà certamente necessario uno spirito aperto, costruttivo volto con positività al futuro, senza paura sull'esempio dei predecessori. La gestione dei beni di uso civico "ab immemorabili" va lasciata preferibilmente alla gestione Frazionale, solo in caso di crisi gestita direttamente dal Comune con bilanci separati e con il divieto di modificarne il patrimonio. Sarà necessario redigere un apposito inventario al fine di non incorrere successivamente in dissidi.